



SENT. 171/2022/GC

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Marcovalerio Pozzato **Presidente**

Antonio Nenna
Consigliere relatore

Alberto Rigoni Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 45936 promosso nei confronti di

, nella sua qualità di economo

ed agente contabile del Comune di Bagnacavallo (RA);

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022, con l'assistenza del

Segretario dott. Enrico Tiberi:

il relatore Consigliere Antonio Nenna,

il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Domenico De Nicolo.

Sono presenti gli agenti contabili _____ e _____, nonché la

dott.ssa _____ e il dott. _____ del Comune di _____

Bagnacavallo (RA).

RITENUTO IN FATTO

SENT. 171/2022/GC

Il giudizio trae origine dalla relazione istruttoria n. 97/2022 del 23 maggio 2022, con la quale il Magistrato istruttore per i conti giudiziali del Comune di Bagnacavallo (RA) richiedeva, ai sensi dell'art. 147, comma 2, c.g.c., l'iscrizione a ruolo di udienza del conto giudiziale n. 113746, relativo alla cassa economale per l'esercizio 2018, reso congiuntamente dagli agenti contabili _____ e _____.

Evidenziava, infatti, alcune irregolarità, che pur non conducendo ad ammanchi, ne impedivano il discarico.

Viene in questo contesto rilevato, in particolare, che:

a) in data 24/06/2019 veniva depositato un unico conto giudiziario, firmato da _____ e _____ (entrambe agenti contabili- economi), rispettivamente per il periodo dal 01/01/2018 al 31/05/2018, (nominata con Atto prot. 33635 del 07/07/2016) e per il periodo dal 01/06/2018 al 31/12/2018 (nominata con Atto prot. 288822 del 21/05/2018);

b) risultava quindi: - l'irregolarità del conto dell'economo firmato congiuntamente dai due agenti contabili _____ e _____.

Per tali ragioni il Magistrato relatore ha richiesto la fissazione dell'udienza al Presidente di questa Sezione Giurisdizionale, il quale, conseguentemente, ha disposto l'odierna udienza di trattazione, assegnando alle parti il termine del giorno 6 ottobre 2022 per il deposito di memorie o documenti e delle conclusioni del Pubblico Ministero.

Contestualmente, è stato ordinato alla Segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 147, comma 4, c.g.c., di comunicare il proprio decreto presidenziale e la relazione del Magistrato istruttore all'amministrazione comunale interessata (Comune di Bagnacavallo) e, per il tramite di quest'ultima, all'agente

SENT. 171/2022/GC

contabile, nonché al Pubblico Ministero.

Il Comune di Bagnacavallo ha, quindi, provveduto a notificare il decreto presidenziale e la relazione del Magistrato istruttore alla sig.ra '.

Il Pubblico Ministero, con memoria depositata il 5.10.2022, sul presupposto che *“dalla relazione di irregolarità del magistrato istruttore non emergono ammanchi di cassa, dandosi atto che le irregolarità riscontrate risultano do carattere essenzialmente formale e procedimentale a fronte di una sostanziale regolarità contabile”*, ha domandato dichiararsi irregolare la gestione contabile e il conto giudiziale n. 113746 dell'economo del Comune di Bagnacavallo (RA), , per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018, senza addebito di responsabilità a suo carico.

L'agente contabile ha depositato in giudizio memoria difensiva, nella quale riferisce, tra l'altro, che la scelta di presentare un unico conto, congiuntamente sottoscritto, dei due economi succedutisi nel corso 2018 è stata ritenuta la più idonea onde evitare un aggravio burocratico delle procedure nonché *“a rappresentare in modo veritiero e con una maggiore trasparenza, chiarezza e comprensibilità le operazioni ed i fatti avvenuti durante l'esercizio di riferimento”*. Ha precisato, inoltre, che comunque *“nel conto giudiziale depositato si dava contezza nell'intestazione dei distinti periodi di esercizio degli Economi-agenti succedutesi nel corso dell'anno 2018 al fine di evitare che ciò potesse dare adito a fraintendimenti sulla linea di demarcazione tra le due gestioni intercorse in riferimento alla cassa economale”*.

Nel corso della pubblica udienza del 26 ottobre il Pubblico Ministero ha ribadito le conclusioni del proprio atto scritto ed il giudizio è stato trattenuto a decisione.

DIRITTO

1. L'istruttoria eseguita sul conto giudiziale in oggetto ha evidenziato le irregolarità descritte in fatto, che, per quanto di natura sostanzialmente formale e non indicanti ammanchi o altri elementi sintomatici di una responsabilità degli agenti contabili, non ne hanno tuttavia consentito la pronuncia di discarico, prevista dall'art. 146 c.g.c, nel caso in cui il conto chiuda in pareggio e risulti regolare.

Nel caso contrario, invece, l'art. 147, comma 2, del c.g.c. prevede l'iscrizione a ruolo del conto giudiziale.

L'art. 147, comma 3, c.g.c. dispone, poi, che *“E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per:*

a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;

c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto;

d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati già decisi;

e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto”.

Tale procedura consente di accertare, in contraddittorio con gli interessati e con l'eventuale ausilio di mezzi istruttori, la corretta compilazione del conto

SENT. 171/2022/GC

giudiziale presentato all'esame della Sezione.

Nel caso di specie, il Magistrato istruttore ha rilevato, in sintesi e come meglio esplicitato in fatto, che il conto giudiziale depositato dagli agenti contabili riguarda unitariamente la gestione economale relativa all'intero esercizio 2018, quando invece l'economo avrebbe dovuto rendere il proprio conto giudiziale per il periodo dall'1.1.2018 al 31.5.2018, così come l'economo avrebbe dovuto renderlo per il periodo dall'1.6.2018 al 31.12.2018. L'irregolarità del conto giudiziale concretizza, per l'esercizio 2018, una situazione di "confusione" (anche in un contesto di terminologia tecnica) delle gestioni facenti capo ai contabili avvicendatisi nell'incarico di economo, con conseguente irregolarità (non sanata dal passaggio di consegne) del medesimo conto.

A fronte del sostanziale pareggio contabile, il Collegio deve evidenziare l'irregolarità, sopra sintetizzata, che ha connotato il conto reso congiuntamente dagli agenti e per l'anno 2018, rispetto ai doveri imposti dall'140, comma 2, c.g.c.: *"il conto, deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria..."*.

Nel caso in esame, quindi, viene meno il principio generale per cui di norma ogni agente contabile risponde unicamente della propria gestione (cfr. Sez. giur. Veneto n.230/2022; n.208/2022; n.187/2015 e 188/2015 - Sez. giur. Calabria n.155/2022).

Ciascun agente contabile deve, pertanto, rendere conto degli atti da lui posti in essere nell'ambito della propria gestione, dal momento in cui essa ha avuto inizio (formalmente o anche di fatto) sino al momento in cui viene a cessare; in ragione di ciò, ciascun agente contabile è tenuto a presentare

SENT. 171/2022/GC

all'amministrazione di appartenenza, per il successivo deposito presso la Corte dei conti, un conto distinto della propria personale gestione affinché su di esso - e sulla retrostante gestione contabile - possa svolgersi il necessario giudizio di cui agli artt. 145 e segg. c.g.c.

2. Alla luce di tali considerazioni il Collegio ritiene di doversi pronunciare, con dichiarazione di irregolarità del conto, pur in assenza di ammanchi imputabili ai contabili e di conseguenti profili di responsabilità a loro carico.

3. La mancanza di ammanchi e profili di responsabilità a carico dei contabili giustifica il mancato addebito ai medesimi delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia – Romagna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

DICHIARA

la mancata resa di distinti conti giudiziali relativi alla cassa economale del Comune di Bagnacavallo (RA) per l'economo _____ per il periodo 01/01/2018 - 31/05/2018 e _____ per il periodo 01/06/2018 - 31/12/2018;

l'irregolarità del conto giudiziale n. 113746, relativo alla cassa economale del Comune di Bagnacavallo (RA) per l'esercizio 2018, reso congiuntamente dagli agenti contabili sig.ra _____ e _____, senza addebito di responsabilità a loro carico.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2022.

SENT. 171/2022/GC

L'Estensore

Il Presidente

Cons. Antonio NENNA

Prof. Marcovalerio POZZATO

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 14 novembre 2022

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola

f.to digitalmente